

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1998

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, CHIARANTE, ARGAN, ALBERICI,
CALLARI GALLI, LONGO e MONTINARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989

Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione
dei beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema di un censimento sistematico e di una compiuta catalogazione scientifica del patrimonio culturale del paese è – come è ormai a parole generalmente riconosciuto, ma senza che tale riconoscimento sia stato finora tradotto in atti concreti e coerenti dalla politica di Governo – problema fondamentale per un'organica azione di tutela.

È infatti evidente – prima di tutto – che la conoscenza dei beni da tutelare è il presupposto necessario per qualsiasi intervento di conservazione, di restauro, di valorizzazione. Il fatto che un paese come l'Italia, nonostante l'impegno dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e di tanti funzionari delle diverse soprintendenze territoriali, a volte di

single regioni, disponga tuttora solo di una catalogazione molto parziale del proprio patrimonio culturale, è perciò la prima questione da affrontare se si vuol dare avvio, finalmente, a una politica per i beni culturali e ambientali che sia all'altezza dei compiti attuali.

Ma il problema è oggi reso ancora più acuto dall'imminente scadenza del 31 dicembre 1992, quando dovrebbero entrare in vigore le nuove norme sulla completa liberalizzazione della circolazione dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità europea.

Si profilano, a questo riguardo, due pericoli. Il primo è che si dia un'interpretazione elastica e lassista alla norma comunitaria che pure esclude i beni culturali dall'apertura dei mercati prevista con l'Atto unico: un'interpre-

tazione lassista, nel senso di affermare (e sono molti, come è facile immaginare, gli interessi che spingono in questa direzione) che in ogni caso, col 1992-1993, anche per i beni culturali si dovrà inevitabilmente procedere, rispetto alla situazione attuale, a una riduzione dei vincoli nella circolazione nell'ambito comunitario. Le conseguenze sarebbero molto pericolose non solo perchè molti beni lascerebbero il nostro paese, ma perchè da alcuni paesi della Comunità sarebbe particolarmente estesa la possibilità di esportazione verso i paesi extracomunitari.

Ma anche se prevarrà - ed è questo l'impegno che chiediamo al Governo italiano - un'interpretazione rigorosa dei vincoli da applicare all'interno della stessa comunità, al fine di tutelare il patrimonio culturale italiano, permarrà comunque il secondo e più grave pericolo, quello collegato al fatto che i beni culturali conservati nel paese sono solo in parte (in alcune Regioni in minima parte) conosciuti, censiti, catalogati: ed è evidente che, con la caduta delle frontiere alla fine del 1992, nessuna tutela sarà possibile per quei beni che non siano noti e vincolati.

Purtroppo, nonostante l'importanza del censimento (anche solo di un censimento sommario) e della più complessa catalogazione scientifica, scarso è stato l'impegno politico in questa direzione. Certo, un lavoro serio e di ottimo livello qualitativo è stato avviato dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e da numerose soprintendenze: ma la scarsità di personale, di strumentazione tecnica, di mezzi finanziari (basti dire che solo di recente la dotazione finanziaria annua dell'Istituto centrale per il catalogo ha raggiunto il miliardo di lire) non ha consentito altro che un'opera molto parziale di rilevazione e di schedatura. Anche quando, negli ultimi anni, il Parlamento ha deciso finanziamenti di varie centinaia di miliardi - per quell'operazione che impropriamente e con dubbio gusto fu definita con l'espressione «giacimenti culturali» - l'occasione e l'impegno finanziario furono in larghissima misura sprecati. Infatti al centro fu posto non già l'obiettivo di un'opera sistematica di inventariazione e catalogazione, da compiere secondo un progetto organico impostato unitariamente e scientificamente

rigoroso (come da tempo giustamente chiedeva l'Istituto centrale per il catalogo), ma furono invece privilegiati altri obiettivi: in particolare quello di incentivare finanziariamente l'industria informatica, di favorire l'ingresso dei privati in un settore presentato come economicamente promettente, di dare un'occupazione precaria ad alcune migliaia di giovani. Il risultato è che - mancando il necessario coordinamento e una metodologia unica - i 39 progetti varati per i cosiddetti «giacimenti culturali» hanno riguardato, senza alcuna integrazione, categorie assai diverse di beni: dando risultati conoscitivi che sono tra loro assai diversi ma che sono nel complesso utilizzabili solo in parte, perchè non sono fra loro comparabili e unificabili. Anche la preparazione - più o meno avanzata - data ad alcune migliaia di giovani nel campo della catalogazione informatica rischia di andare sprecata essendosi trattato di un lavoro a termine non inquadrato in un progetto complessivo. Ben più rilevanti e duraturi sarebbero stati i risultati ottenuti se si fosse puntato - come noi comunisti, assieme ed altre forze, sin dall'inizio avevamo sostenuto - su un'opera sistematica e coordinata scientificamente di rilevazione e di catalogazione.

Con la proposta di legge che presentiamo si richiama l'attenzione sull'urgenza di un programma di interventi che sia diretto a realizzare - entro il termine di entrata in vigore delle nuove norme sulla liberalizzazione dei mercati nell'ambito della Comunità europea - un censimento sistematico, sia pure con carattere semplificato, dei beni culturali del paese; e, insieme, a incentivare la prosecuzione e il completamento, anche oltre tale data, dell'opera di catalogazione scientifica vera e propria. Proponiamo perciò, innanzitutto, di destinare all'impostazione e all'avvio di questo programma 110 dei 131 miliardi (destinando gli altri 21 miliardi a interventi urgenti nel campo del restauro e della conservazione, nonchè per il potenziamento dei relativi Istituti centrali) che sono ancora accantonati nel bilancio 1989 sotto la voce «Interventi per le attività di restauro, recupero, valorizzazione del patrimonio culturale». Per gli anni seguenti, al fine di continuare e sviluppare i programmi di inventariazione e catalogazione, propo-

niamo invece uno stanziamento di 200 miliardi per il 1990, 300 per il 1991, 400 per il 1992.

Al programma di spesa colleghiamo una disciplina normativa che è rivolta a qualificare e rendere efficiente l'intervento e in alcuni casi ad anticipare alcune misure di effettiva portata riformatrice. Richiamiamo qui i punti essenziali delle proposte formulate:

1) come beni culturali da censire e catalogare non vengono indicati solo quelli tradizionalmente più considerati (cioè i beni archeologici, storico-artistici, monumentali, librari, archivistici), ma anche i beni storico-scientifici - di cui l'Italia conserva testimonianze importantissime e troppo spesso trascurate -, quelli linguistico-etnografici e in generale tutti i beni che per il loro valore sono «testimonianza significativa della storia della civiltà e della cultura»;

2) vengono assicurati la valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche e il carattere unitario dei criteri e dei metodi di censimento e catalogazione stabilendo che il programma di intervento è varato dal Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta degli Istituti centrali competenti, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

3) anticipando un'indicazione contenuta nella proposta generale di revisione della normativa di tutela e di riforma dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali elaborata dai gruppi comunisti, si propone che, anche mediante convenzioni tra lo Stato e le Regioni, possano essere istituiti Centri regionali per il catalogo, destinati a diventare i cardini - in raccordo con l'Istituto centrale - di un'opera sistematica e permanente di censimento e di catalogazione;

4) poichè non è pensabile che un'opera massiccia di rilevazione, schedatura, catalogazione possa essere effettuata solo con i mezzi e gli uomini di cui l'amministrazione statale o quella regionale dispongono, si prevede che - su proposta degli Istituti centrali e dei Centri regionali per il catalogo e la documentazione - si possano stipulare convenzioni con Università, enti pubblici di ricerca, altri enti pubblici, per il censimento e la catalogazione in particolari aree o per particolari categorie di beni,

naturalmente con l'obbligo di operare sempre secondo i criteri fissati nazionalmente e con il coordinamento dell'Istituto centrale e dei Centri regionali;

5) quanto agli addetti da impiegare nell'opera di censimento e catalogazione, si prevede che siano titoli preferenziali l'essere in possesso di titoli di studio specifici e l'aver già svolto tale opera negli Istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o dalle Regioni, nelle Università o negli Enti pubblici di ricerca, oppure nei progetti finanziati con lo stanziamento sui cosiddetti «giacimenti culturali»;

6) il disegno di legge prevede che una quota degli stanziamenti sia destinata a programmi di potenziamento (in uomini, mezzi, personale) degli Istituti centrali: quello per il catalogo e la documentazione, quello per la patologia del libro, quello per il catalogo unico delle biblioteche, quello per il restauro;

7) si prevede l'attivazione del vincolo presuntivo a fine di accertamento, in modo che beni culturali di proprietà privata di rilevante interesse possano essere oggetto di notifica e così salvaguardati da possibili esportazioni, alienazioni, compravendite;

8) viene infine prevista la costituzione presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e presso gli altri istituti o uffici centrali, di una struttura tecnica che raccolga tutti i fatti raccolti, ne renda possibile la comparazione e la conoscenza, operi come una banca-dati alla quale si può ricorrere, anche dalla periferia, per avere il quadro completo del censimento e della catalogazione del patrimonio culturale del paese. Per il controllo della situazione e per i necessari interventi urgenti si prevede inoltre l'elaborazione di una «carta dei rischi», da aggiornare periodicamente.

È chiaro che il programma che qui proponiamo rappresenta soltanto un intervento parziale rispetto al complesso dei problemi da affrontare per promuovere davvero una nuova politica dei beni culturali. Raccomandiamo, tuttavia, l'approvazione di questa proposta, nel più breve tempo possibile, sia perchè essa consente di accelerare l'opera di censimento e catalogazione, così preziosa

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche in vista della scadenza del 1992-1993 sia perchè attraverso l'ampliamento delle conoscenze e l'introduzione di alcune misure di riforma essa può preparare il terreno a quel

più ampio intervento riformatore che da tempo si attende e per il quale abbiamo formulato le nostre proposte in altre iniziative legislative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali predispone un programma quadriennale di interventi al fine di realizzare, entro la data di entrata in vigore delle norme relative alla libera circolazione delle merci nella Comunità europea, un'inventariazione sistematica dei beni culturali. Il programma prevede altresì idonee misure dirette a incentivare e potenziare, anche oltre tale data, la catalogazione scientifica dei beni stessi.

2. Sono oggetto dell'inventariazione e della catalogazione i beni storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari nonché tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura. I beni inventariati come culturali non sono, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, assimilabili a merci, anche per quel che riguarda il regime delle esportazioni e la disciplina della circolazione dei prodotti così nell'ambito della Comunità europea come verso i paesi extracomunitari.

3. Il programma di cui al comma 1 prevede anche l'elaborazione di una carta conoscitiva, da aggiornare annualmente, relativa alle situazioni di rischio del patrimonio culturale.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione del programma di cui all'articolo 1 e per l'avvio di un'azione permanente di inventariazione e catalogazione, possono essere istituiti, attraverso convenzioni tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e le Regioni, Centri regionali per il catalogo e la documentazione.

2. I Centri promuovono, con unicità di criteri e indirizzi fissati a livello nazionale dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali su proposta dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, degli altri

Istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, programmi di inventariazione e catalogazione concordati fra i diversi organi nazionali, regionali e locali.

3. Le convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni indicano le modalità della collaborazione tra le parti e i rispettivi impegni; e definiscono, con un regolamento, le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri regionali.

Art. 3.

1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di 110 miliardi per l'impostazione e l'avvio del programma di cui all'articolo 1.

2. Per gli anni successivi sono fissati i seguenti stanziamenti:

- a) 200 miliardi per il 1990;
- b) 300 miliardi per il 1991;
- c) 400 miliardi per il 1992.

Art. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma relativo all'esercizio finanziario 1989 e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Con la stessa procedura tale programma è aggiornato annualmente per gli esercizi successivi.

3. Il programma prevede che una quota degli stanziamenti sia destinata al potenziamento, in mezzi, strutture, personale, dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, nell'ambito dei quali sono costituiti speciali servizi e laboratori per l'elaborazione dei dati conoscitivi raccolti e delle connesse documentazioni, nonché per

l'aggiornamento e lo scambio di tali dati su scala nazionale. A partire dal 1990 il programma stabilisce altresì la quota di finanziamenti da destinare all'istituzione e al funzionamento dei Centri regionali di cui all'articolo 2.

4. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, su proposta degli Istituti centrali, indica indirizzi e criteri per la razionale utilizzazione, nel quadro del programma, dei beni derivanti dall'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché della documentazione raccolta.

Art. 5.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a dare attuazione al programma di cui ai precedenti articoli attraverso gli Istituti centrali e le Soprintendenze, in collaborazione con le Regioni.

2. Ai fini dell'esecuzione del programma, il Ministero, su proposta dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, nonché delle competenti Soprintendenze e, ove costituiti, dei Centri regionali di cui all'articolo 2, può stipulare, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, apposite convenzioni con Università, enti pubblici di ricerca, altri soggetti pubblici o privati forniti di adeguata qualificazione. Le convenzioni: indicano gli indirizzi e i criteri per la rilevazione dei dati, fissati a livello nazionale nei modi previsti dal comma 2 dell'articolo 2, prevedendo altresì gli opportuni controlli da parte degli Istituti centrali; individuano l'area territoriale o la categoria di beni da inventariare e catalogare; comprendono speciali capitolati di servizio per il funzionamento delle strutture tecnologiche, derivanti dai progetti di cui al comma 4 dell'articolo 4, in relazione alle quali risulti necessario acquisire un particolare supporto specialistico.

Art. 6.

1. Le convenzioni prevedono che nel conferimento degli incarichi agli addetti all'inventa-

riazione e alla catalogazione si riconosca come titolo preferenziale l'aver svolto attività di catalogazione e intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o dalle Regioni o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, o presso le Università o gli enti pubblici di ricerca.

Art. 7.

1. Ai fini dell'accertamento dell'esistenza presso privati di beni di interesse culturale, la Soprintendenza competente può procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare con provvedimento successivo entro sessanta giorni. Tale vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.

Art. 8.

1. È altresì autorizzata la spesa, per l'anno 1989, di lire 21 miliardi per interventi urgenti di restauro e di conservazione. Il programma degli interventi è approvato dal Ministro per i beni culturali e ambientali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, e riserva una quota di tale somma per il potenziamento, in mezzi, strutture, personale, dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto per la patologia del libro.

Art. 9.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 3 è iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 131 miliardi per l'anno 1989, 200 miliardi per il 1990, 300 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale».